

Sentenza del 22/06/2024 n. 4142 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 1

Testo

Intitolazione:

Processo Tributario - Tari - Accertamento - Identificazione dell'immobile - Indicazione della via senza numero civico, della superficie e della categoria catastale - Insufficienza - Mancata individuazione dei dati catastali - Difetto di motivazione - Sussiste - Nullità dell'accertamento - Consegue.

Massima:

Non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, e deve essere annullato, l'avviso di accertamento Tari che difetti di quegli elementi essenziali per la compiuta identificazione della unità immobiliare e che riporti esclusivamente la via di ubicazione (senza numero civico), della superficie (mq 502) e della categoria tariffaria senza indicazione dei dati catastali né di altri elementi utili a permettere la precisa individuazione dell'unità immobiliare (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 7 della legge n. 212 del 2000.

Riferimenti giurisdizionali: Cass. 21 novembre 2018, n. 30039.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l'atto di appello in epigrafe indicato, la XXXXXX S.r.l. ha impugnato, per la integrale riforma, la sentenza della CTP di Roma n. 8625 del 18 luglio 2022, con la quale è stato rigettato il ricorso della odierna appellante avverso l'avviso di accertamento emesso da Roma Capitale n. 42****, notificato in data 8 gennaio 2020, per TARI 2016.

2. A sostegno del gravame, parte appellante ha dedotto: 1) Erronea/insufficiente motivazione della pronuncia in ordine all'eccezione concernente la carenza assoluta di motivazione, in violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; 2) Intervenuto annullamento da parte della CTP di Roma degli avvisi di accertamento, analoghi a quello controverso, emessi da Roma Capitale per le annualità 2014, 2015, 2017 e 2019; 3) Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non fondata la doglianza della appellante sulla carenza del presupposto impositivo; 4) Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non fondata la doglianza sull'inidoneità del servizio di raccolta rifiuti offerto dall'ente comunale.

3. Si è costituito per resistere al proposto gravame Roma Capitale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per omessa specificazione dei motivi ex art. 53 del d. lgs. n. 546 del 1992 e, nel merito, deducendo l'infondatezza dei singoli motivi di censura.

4. Con memoria in data 6 giugno 2024 parte appellante ha eccepito la tardività della memoria di costituzione di Roma Capitale, perché depositata in data 5 giugno 2024, pertanto soltanto 13 giorni prima dell'udienza pubblica di discussione dell'appello, e ciò in violazione dell'art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992 che impone il termine di 20 giorni liberi prima della udienza.

Nel merito, ha ulteriormente illustrato i motivi di appello, concludendo per l'accoglimento del proposto gravame.

5. Alla udienza pubblica del 18 giugno 2024 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Preliminarmente, in accoglimento della eccezione proposta negli scritti difensivi di parte appellante, il Collegio deve rilevare il tardivo deposito dei documenti allegati alla memoria di costituzione di Roma Capitale, poiché intervenuto senza rispettare i venti giorni liberi stabiliti dall'art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992.

Del contenuto di tali documenti, pertanto, il Collegio non può tenere conto.

Quanto, invece, alla tardività della costituzione di parte appellata, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione (cfr. ex multis, Cass. 16 gennaio 2019, n. 947), "la tardiva costituzione del convenuto/ appellato nel giudizio tributario - sia per quanto stabilito dal D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 23 e 54, sia in virtù delle disposizioni contenute nel c.p.c. (artt. 166, 167, 347), richiamate dal D.Lgs n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, - non comporta alcun tipo di nullità, stanti la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassatività delle relative cause (art. 156 c.p.c.) ma ne determina soltanto la decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse, dovendo in tal caso il convenuto o appellato accettare il processo nello stato in cui si trova. L'aver il giudice d'appello asseritamene utilizzato, ai fini

della motivazione della propria decisione, il contenuto della comparsa di risposta dell'appellato non costituisce, di per sé, motivo di nullità della sentenza".

Pertanto, in ossequio a detto indirizzo giurisprudenziale, tenuto anche conto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, le parti possono depositare memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima della udienza di trattazione, la memoria di costituzione di Roma Capitale non può considerarsi inutilizzabile ai fini della decisione.

7. Sempre in via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. n. 546 del 1992, giacché esso reca l'articolazione degli specifici motivi di censura proposti nei confronti della sentenza di primo grado, sebbene questi ultimi, nella sostanza, siano riproductivi delle censure già formulate dinanzi alla CTP, sebbene senza successo.

8. Nel merito l'appello è fondato, con riferimento al primo motivo di gravame.

8.1. In materia di obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, è ormai sedimentato l'orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale: "L'avviso soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'atto possa esaurirsi nell'enunciazione di una imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ex post, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto ed istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono da un lato trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.) e, dall'altro, rendendo subito pienamente controllabile l'operato della Pubblica Amministrazione" (così, Cass. 21 novembre 2018, n. 30039).

8.2. In ossequio a detto principio, osserva il Collegio che l'avviso di accertamento gravato dinanzi alla

CTP identifica l'immobile assoggettato a tassazione TARI esclusivamente mediante l'indicazione della via di ubicazione (senza numero civico), della superficie (mq 502) e della categoria tariffaria (4 - Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili).

Non vengono indicati i dati catastali dell'unità immobiliare, né altri elementi utili a permettere di identificare con precisione l'immobile assoggettato a tassazione.

8.3. Parte appellata ha puntualmente dedotto di essere proprietaria di ulteriori unità immobiliari, tutte insistenti sulla medesima via, e che, in assenza di indicazione di ulteriori elementi, non è nelle condizioni di comprendere, con assoluta precisione e univocità, a quale immobile si riferisca l'atto impositivo.

8.4. Traslando il superiore principio enunciato dalla Cassazione all'odierno gravame, deve pertanto concludersi che l'avviso di accertamento non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, difettando di quegli elementi essenziali per la compiuta identificazione della unità immobiliare per la quale si pretende il pagamento del tributo da parte del contribuente.

Né a diversa conclusione si può pervenire, come sostiene parte appellata, argomentando dalla circostanza che la contribuente ha proposto tempestivo ricorso giurisdizionale e, pertanto, ha spiegato le proprie difese dinanzi al giudice tributario, per la semplice e evidente ragione che con tali difese ha eccepito proprio il vizio di omessa motivazione dell'atto impositivo, deducendo l'impossibilità di comprendere a quale unità immobiliare esso si riferisca.

8.5. In conclusione, l'avviso di accertamento è affetto da difetto di motivazione, di talché l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato.

8.6. L'accoglimento del primo motivo di appello e la riforma della sentenza appellata permettono l'assorbimento degli altri motivi proposti dall'appellante.9. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, accoglie l'appello.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro 1.500,00.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza